

**1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?**

Per "notificazione e comunicazione" degli atti giudiziari si intende la consegna di un atto secondo modalità che consentano ai destinatari di prenderne visione in tempo per esercitare e proteggere i loro diritti. Il capo 34 del codice di procedura civile definisce diverse modalità di notificazione e di comunicazione degli atti, ad esempio, per posta raccomandata o elettronica, tramite un ufficiale giudiziario, tramite notificazione a un rappresentante del destinatario, mediante spedizione e con annuncio pubblico edito sulla pubblicazione *Ametlikud Teadaanded* (Annunci ufficiali). Affinché gli atti possano considerarsi notificati o comunicati, la loro consegna deve essere conforme ai requisiti normativi formali e documentata nel formato previsto a tal fine.

**2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?**

Conformemente alla sezione 306, sottosezione 5, del codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria è tenuta a notificare o comunicare ai partecipanti a un procedimento i seguenti documenti: atto di citazione, atto di appello e relative integrazioni, citazioni in giudizio, sentenze, decisioni sulla chiusura dei procedimenti e ogni altro atto giudiziario previsto dalla legge.

**3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?**

L'autorità giudiziaria notifica e comunica gli atti per il tramite di fornitori professionali di servizi postali, ufficiali giudiziari e della polizia giudiziaria o, in conformità alla norme interne del tribunale, altri funzionari competenti del tribunale. Può ricorrere altresì ad altre modalità di notificazione e di comunicazione previste dalla legge. Un soggetto che partecipa a un procedimento che trasmetta un atto da notificare o da comunicare o che richieda la notificazione o la comunicazione di un altro atto giudiziario può presentare all'autorità giudiziaria richiesta per occuparsi autonomamente della notificazione o della comunicazione dell'atto. Un partecipante a un procedimento potrà notificare o comunicare l'atto soltanto mediante un ufficiale giudiziario e, in tal caso, alla notificazione o comunicazione e alla relativa documentazione si applicano le stesse condizioni della notificazione e della comunicazione degli atti effettuate dal tribunale mediante un ufficiale giudiziario. Il tribunale verifica se l'atto giudiziario possa ritenersi notificato o comunicato.

**4 Indirizzo****4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?**

L'organo che riceve la richiesta (*Justiitsministeerium* (ministero della Giustizia) o un tribunale) verifica altresì, oltre ai dati già disponibili, l'iscrizione della persona in questione nel *Rahvastikuregister* (registro della popolazione) e/o nell'*Äriregister* (registro delle imprese).

**4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?**

Il registro delle imprese è di utilizzo pubblico e gratuito e consente di visualizzare gli indirizzi delle imprese iscritte. Il registro delle imprese è accessibile all'indirizzo <https://ariregister.rik.ee/>.

Per risalire all'indirizzo di un privato, è possibile effettuare una ricerca ufficiale al fine di ottenere i dati contenuti nel registro della popolazione. Nell'effettuare tale ricerca occorre precisarne le finalità, affinché i responsabili del trattamento dei dati possano decidere se la comunicazione dei dati sia giustificata o meno. Il registro della popolazione è amministrato dal centro per le tecnologie dell'informazione e lo sviluppo del *Siseministeerium* (ministero dell'Interno), il cui sito Internet contiene informazioni sulle ricerche ed è accessibile all'indirizzo <https://www.smit.ee/>.

**4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?**

Le autorità giudiziarie provvedono al trattamento delle richieste internazionali di notificazione e di comunicazione degli atti, nonché all'assunzione delle prove su richiesta. In altri termini, sono tenute a fare il possibile per determinare l'indirizzo della persona interessata.

**5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?**

La decisione su come notificare o comunicare un atto è presa di norma dall'autorità giudiziaria cui compete il procedimento in questione. Tuttavia, i tribunali devono notificare o comunicare gli atti innanzitutto per via elettronica, attraverso il portale pubblico "e-File" oppure per e-mail. La priorità accordata alla modalità elettronica di notificazione o comunicazione degli atti non è imposta dalla legge, ma consente ai tribunali di risparmiare sui costi postali. La tendenza generale mostra un costante aumento dell'uso della notificazione o della comunicazione elettronica. Dopo la modalità elettronica, l'autorità giudiziaria prende in considerazione altre opzioni di notificazione o comunicazione, ad esempio per posta, tramite un messo del tribunale, nonché con le altre modalità alternative previste dalla legge.

**6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?**

La notificazione e la comunicazione per via elettronica è autorizzata per tutti i procedimenti.

A norma della sezione 3111 del codice di procedura civile, gli atti giudiziari sono notificati o comunicati elettronicamente per mezzo del sistema informatico stabilito a tal fine, con l'invio di un avviso ai partecipanti ai procedimenti per informarli che l'atto è disponibile nel sistema. Il tribunale mette immediatamente a disposizione dei soggetti che partecipano ai procedimenti tutti gli atti giudiziari, incluse le decisioni dei tribunali, attraverso il sistema informatico, indipendentemente dalle modalità di notificazione o di comunicazione degli atti utilizzate nel corso del procedimento. Per accedere al sistema informatico è necessario un documento di identità. La notificazione o la comunicazione dell'atto è considerata avvenuta quando il destinatario accede all'atto nel sistema

informatico o ne conferma la ricezione, anche senza prenderne visione. Ciò vale anche qualora all'atto acceda una terza persona, cui il destinatario ha garantito l'accesso per la visualizzazione degli atti nel sistema. Il sistema informatico registra automaticamente la notificazione o la comunicazione dell'atto. Nel caso in cui un destinatario non possa utilizzare il sistema informatico usato per la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari oppure se la notificazione o la comunicazione degli atti mediante lo stesso sia tecnicamente impossibile, l'autorità giudiziaria può provvedere a notificare o comunicare gli atti giudiziari ricorrendo a un'altra modalità elettronica. In questo caso l'atto è ritenuto notificato o comunicato quando il destinatario conferma per iscritto, via fax o elettronicamente, di aver ricevuto l'atto giudiziario. La conferma deve contenere la data della ricezione del documento, nonché la firma del destinatario o del suo rappresentante. Se in formato elettronico, la conferma deve contenere la firma digitale del mittente o essere trasmessa con un'altra modalità sicura, che permetta di identificare il mittente e precisare il momento dell'invio, a meno che il tribunale non abbia alcuna ragione di dubitare che la conferma senza firma digitale sia stata effettivamente trasmessa dal destinatario o dal suo rappresentante. La conferma deve essere inviata immediatamente al tribunale. In caso di violazione di questo obbligo, il tribunale può decidere di infliggere una sanzione pecuniaria alla parte del procedimento interessata o al suo rappresentante.

Gli atti giudiziari possono essere notificati o comunicati in una modalità diversa da quella elettronica soltanto ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari e organismi governativi statali o locali, e ove sussistano validi motivi per tale scelta.

## **7 Notificazione sostitutiva**

### **7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?**

Secondo quanto previsto alla sezione 322, sottosezione 1, del codice di procedura civile, in caso di impossibilità di reperire il destinatario di un atto giudiziario presso la propria abitazione, l'atto è considerato notificato o comunicato se consegnato a una persona che abbia almeno quattordici anni che viva con il destinatario o lavori presso la famiglia del destinatario. La sottosezione 2 della suddetta sezione stabilisce che, piuttosto di notificare o comunicare l'atto giudiziario al destinatario, è possibile notificarlo o comunicarlo all'associazione che amministra il condominio in cui si trova l'abitazione o l'attività professionale del destinatario, all'amministratore di una proprietà oppure al proprietario dell'abitazione del destinatario. Allo stesso modo, può essere notificato o comunicato al datore di lavoro del destinatario o ad altre persone cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto. Un atto giudiziario è ritenuto notificato o comunicato al destinatario conformemente alla sottosezione 3 anche se notificato o comunicato al suo rappresentante con una delle modalità di cui alle sottosezioni 1 e 2 della stessa sezione. A norma della sezione 322, sottosezione 4, del codice di procedura civile, un atto è considerato notificato o comunicato a un membro delle forze armate, a un detenuto o a una persona che si trova in una struttura sanitaria o analoga per un lungo periodo se consegnato al capo dell'organismo o struttura in questione o a una persona da lui nominata, a meno che la legge non disponga diversamente.

Conformemente alla sezione 323 del codice di procedura civile, nel caso della notificazione o della comunicazione di un atto a una persona fisica che svolge un'attività economica o professionale, ma che non resta nella sede di lavoro durante le normali ore lavorative oppure non può ricevere l'atto, è possibile consegnare l'atto a un dipendente che di norma resta presso la sede lavorativa del destinatario oppure a una persona che fornisca regolarmente servizi al destinatario su una simile base contrattuale. Ciò vale altresì, conformemente alla sottosezione 2, per la notificazione o la comunicazione degli atti a persone giuridiche, organismi amministrativi, notai e ufficiali giudiziari, nonché per la notificazione o la comunicazione di un atto al rappresentante del destinatario oppure a qualunque altra persona cui l'atto possa essere notificato o comunicato al posto del destinatario.

A norma della sezione 326, sottosezione 1, del codice di procedura civile, un atto giudiziario che non possa essere notificato o comunicato, per l'impossibilità di recapitarlo presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario o del suo rappresentante può ritenersi notificato o comunicato se lasciato nella cassetta delle lettere dell'abitazione o del luogo di lavoro oppure in un luogo analogo, utilizzato dal destinatario o dal suo rappresentante per ricevere la corrispondenza e che garantisca che l'atto sia protetto dagli agenti esterni in circostanze normali. Un atto giudiziario può essere notificato o comunicato in questo modo all'associazione che amministra il condominio in cui si trova l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario, all'amministratore di una proprietà oppure al proprietario di casa del destinatario, nonché al suo datore di lavoro o a un'altra persona cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto, soltanto se non è possibile notificare o comunicare l'atto personalmente al destinatario o al suo rappresentante. La notificazione o comunicazione degli atti secondo le modalità di cui alla sottosezione 1 della suddetta sezione è consentita, conformemente alle sottosezioni 2 della stessa sezione, soltanto dopo aver effettuato almeno due tentativi di consegna dell'atto giudiziario personalmente al destinatario a tre giorni di distanza l'uno dall'altro e a tre orari ben distinti e, allo stesso tempo, laddove non sia possibile notificare o comunicare l'atto a un'altra persona che viva presso lo stesso domicilio oppure lavori nella stessa sede, in conformità alla sezione 322, sottosezione 1, o alla sezione 323 del codice di procedura civile.

La sezione 327 del codice di procedura civile prevede altresì la notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario tramite deposito in un luogo specifico.

A norma della sezione 217, sottosezione 1, del codice di procedura civile, relativa alle condizioni previste alla sezione 326 dello stesso codice, un atto può essere depositato anche presso l'ufficio postale, il comune rurale o l'amministrazione cittadina che hanno competenza sul luogo di notificazione o di comunicazione dell'atto oppure presso l'ufficio del tribunale distrettuale della circoscrizione in cui è situato il luogo di notificazione o di comunicazione dell'atto.

Secondo quanto previsto alla sezione 317, sottosezione 1, del codice di procedura civile, in base a una sentenza del tribunale, è possibile notificare o comunicare gli atti giudiziari ai soggetti che partecipano a un procedimento mediante annuncio pubblico se:

l'indirizzo del partecipante al procedimento non è iscritto nel registro oppure la persona non abita all'indirizzo registratovi e il tribunale non abbia modo di risalire al recapito effettivo della persona o al luogo in cui si trova e, allo stesso tempo, non sia possibile consegnare l'atto a un rappresentante dell'interessato o a una persona autorizzata a riceverlo, né in nessun altro modo precisato nella suddetta sezione;

si ritiene impossibile notificare o comunicare l'atto all'estero nel rispetto dei requisiti fissati;

l'atto non può essere notificato o comunicato perché il luogo indicato per la notificazione o la comunicazione coincide con l'abitazione di una persona extraterritoriale.

Conformemente alla sezione 317, sottosezione 3, del codice di procedura civile, viene pubblicato su *Ametlikud Teadaanded* un estratto dell'atto giudiziario da notificare o comunicare pubblicamente. Il giudice chiamato a pronunciarsi sul caso può emettere una decisione che autorizzi la pubblicazione dell'estratto anche su altre pubblicazioni.

### **7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?**

Un atto notificato o comunicato a norma delle sezioni 322 e 323 del codice di procedura civile è considerato notificato o comunicato una volta consegnato alla persona cui deve essere recapitato a norma delle suddette sezioni del codice di procedura civile.

Un atto notificato o comunicato tramite deposito nella cassetta delle lettere, conformemente alla sezione 326 del codice di procedura civile, è ritenuto notificato o comunicato una volta lasciato nella cassetta delle lettere.

Un atto notificato o comunicato mediante deposito in altro luogo, conformemente alla sezione 327, sottosezione 3, del codice di procedura civile, è considerato notificato o comunicato trascorsi tre giorni dal deposito oppure dall'invio dell'avviso scritto di cui alla sottosezione 2 della stessa sezione. La data della notificazione o della comunicazione è apposta sulla busta contenente l'atto.

Nel caso della notificazione o della comunicazione pubblica, un documento è ritenuto notificato o comunicato passati trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'estratto su *Ametlikud Teadaanded* (sezione 317, sottosezione 5, del codice di procedura civile). Il giudice incaricato del caso può fissare un termine superiore per ritenere avvenuta la notificazione o la comunicazione dell'atto. In questo caso, il termine è comunicato assieme alla notificazione o alla comunicazione pubblica dell'atto.

### **7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?**

Quando un atto giudiziario è notificato o comunicato tramite deposito, conformemente alla sezione 327, sottosezione 2, del codice di procedura civile, viene lasciato o inviato all'indirizzo del destinatario un avviso scritto al riguardo. In caso ciò non sia possibile, l'avviso è affisso sulla porta dell'abitazione, del luogo di lavoro o di domicilio del destinatario oppure trasmesso a una persona del vicinato affinché lo recapiti al destinatario. Nell'avviso deve essere chiaramente indicato che l'atto depositato è stato trasmesso dall'autorità giudiziaria e che sarà ritenuto notificato o comunicato non appena sarà depositato. I termini del procedimento possono iniziare a partire da questo momento.

### **7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?**

In base a quanto previsto nella sezione 325 del codice di procedura civile, se una persona rifiuta di accettare un atto senza un valido motivo, si ritiene che l'atto sia stato notificato o comunicato a tale persona al momento del rifiuto. In questo caso, l'atto è lasciato presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario oppure nella relativa cassetta delle lettere. Qualora non vi sia alcuna abitazione né un luogo di lavoro né una cassetta delle lettere, l'atto è rispedito all'autorità giudiziaria.

## **8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)**

### **8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?**

Conformemente alla sezione 3161, sottosezione 5, del codice di procedura civile, relativa all'attuazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché in base allo stesso regolamento, in Estonia gli atti sono notificati o comunicati in linea con la procedura di notificazione o di comunicazione degli atti giudiziari prevista dal codice di procedura civile. La notificazione o comunicazione tramite annuncio pubblico può non essere possibile.

A norma della sezione 313, sottosezione 2, del codice di procedura civile, un atto giudiziario da notificare o comunicare può essere consegnato a una persona diversa dal destinatario solo nei casi di cui alla parte VI del codice di procedura civile. Detta persona deve consegnare direttamente l'atto al destinatario il prima possibile e può rifiutarsi di accettare l'atto in consegna soltanto qualora dimostri di non potere consegnare l'atto al destinatario. Occorre dare alla persona in questione spiegazioni sull'obbligo di consegna dell'atto. Ciononostante, il documento è ritenuto notificato o comunicato indipendentemente dal fatto che tali spiegazioni siano state fornite o meno.

A norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, è quindi possibile applicare anche le modalità di notificazione e di comunicazione descritte al precedente punto 2.1 e previste alle sezioni 322 e 323 del codice di procedura civile.

Secondo quanto previsto alla sezione 322, sottosezione 1, del codice di procedura civile, in caso di impossibilità di reperire il destinatario di un atto giudiziario presso la propria abitazione, l'atto è considerato notificato o comunicato se consegnato a una persona che abbia almeno quattordici anni e che viva con il destinatario o lavori presso la famiglia di quest'ultimo. La sottosezione 2 della stessa sezione stabilisce che, piuttosto che notificare o comunicare l'atto giudiziario al destinatario, è possibile notificarlo o comunicarlo all'associazione che amministra il condominio in cui si trova l'abitazione o l'attività professionale del destinatario, all'amministratore di una comproprietà oppure al proprietario dell'abitazione del destinatario. Allo stesso modo, può essere notificato o comunicato al datore di lavoro del destinatario o ad altre persone cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto. Un atto giudiziario è ritenuto notificato o comunicato al destinatario conformemente alla sottosezione 3 anche se notificato o comunicato al suo rappresentante con una delle modalità di cui alle sottosezioni 1 e 2 della stessa sezione. A norma della sezione 322, sottosezione 4, del codice di procedura civile, un atto è considerato notificato o comunicato a un membro delle forze armate, a un detenuto o a una persona che si trova in una struttura sanitaria o analoga per un lungo periodo se consegnato al capo dell'organismo o struttura in questione o a una persona da lui nominata, a meno che la legge non disponga diversamente.

Conformemente alla sezione 323 del codice di procedura civile, nel caso della notificazione o della comunicazione di un atto a una persona fisica che svolge un'attività economica o professionale, ma che non resta nella sede di lavoro durante le normali ore lavorative oppure non può ricevere l'atto, è possibile consegnare l'atto a un dipendente che di norma resta presso la sede lavorativa del destinatario oppure a una persona che fornisca regolarmente servizi al destinatario su una simile base contrattuale. Ciò vale altresì, conformemente alla sottosezione 2, per la notificazione o la comunicazione di atti a persone giuridiche, organismi amministrativi, notai e ufficiali giudiziari, nonché per la notificazione o la comunicazione di un atto al rappresentante del destinatario oppure a qualunque altra persona cui l'atto possa essere notificato o comunicato al posto del destinatario.

### **8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?**

In linea con la seconda frase della sezione 3161, sottosezione 5, del codice di procedura civile, non è possibile ricorrere a un annuncio pubblico per notificare o comunicare un atto giudiziario ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Un atto giudiziario può essere notificato o comunicato lasciandolo nella cassetta delle lettere, come previsto nella sezione 326 del codice di procedura civile oppure, conformemente alla sezione 327 dello stesso codice, depositandolo in altro luogo.

A norma della sezione 326, sottosezione 1, del codice di procedura civile, un atto giudiziario che non possa essere notificato o comunicato, per l'impossibilità di recapitarlo presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario o del suo rappresentante può ritenersi notificato o comunicato se lasciato nella cassetta delle lettere dell'abitazione o del luogo di lavoro oppure in un luogo analogo, utilizzato dal destinatario o dal suo rappresentante per ricevere la corrispondenza e che garantisca che l'atto sia protetto dagli agenti esterni in circostanze normali. Un atto giudiziario può essere notificato o comunicato in questo modo all'associazione che amministra il condominio in cui si trova l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario, all'amministratore di una comproprietà oppure al proprietario di casa del destinatario, nonché al suo datore di lavoro o a un'altra persona cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto, soltanto se non è possibile notificare o comunicare l'atto personalmente al destinatario o al suo rappresentante. La notificazione o comunicazione degli atti secondo le modalità di cui alla sottosezione 1 della suddetta sezione è consentita, conformemente alle sottosezioni 2 della stessa sezione, soltanto dopo aver effettuato almeno due tentativi di consegna dell'atto giudiziario personalmente al destinatario a tre giorni di distanza l'uno dall'altro e a tre orari ben distinti e, allo stesso tempo, laddove non sia possibile notificare o comunicare l'atto a un'altra persona che viva presso lo stesso domicilio oppure lavori nella stessa sede, in conformità alla sezione 322, sottosezione 1, o alla sezione 323 del codice di procedura civile.

La sezione 327 del codice di procedura civile prevede altresì la notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario tramite deposito in un luogo specifico. A norma della sezione 217, sottosezione 1, del codice di procedura civile, alle condizioni previste alla sezione 326 dello stesso codice, un atto può essere depositato anche presso l'ufficio postale, il comune rurale o l'amministrazione cittadina che hanno competenza sul luogo di notificazione o di comunicazione dell'atto oppure presso l'ufficio del tribunale distrettuale della circoscrizione in cui è situato il luogo di notificazione o di comunicazione dell'atto.

A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli atti giudiziari devono essere notificati o comunicati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre resta dubbia l'ammissibilità della notificazione o della comunicazione applicata nei casi di cui alle sezioni 326 e 327 del codice di procedura civile.

### **8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?**

Conformemente alla sezione 6, sottosezione 1, del codice di procedura civile, relativa ai requisiti per il recapito delle spedizioni raccomandate e assicurate nell'ambito del servizio postale universale, approvata dal regolamento n. 57 del ministero dell'Economia e delle comunicazioni del 22 giugno 2006, se al momento della notificazione o della comunicazione il destinatario non si trova presso la propria residenza o nel luogo indicato, l'ufficio postale più vicino lascerà nel luogo in questione un avviso per informare il destinatario della consegna.

Se il mittente non ha specificato nell'avviso di consegna altri elementi riguardanti modalità alternative di notificazione o di comunicazione, gli atti giudiziari saranno depositati presso l'ufficio postale per un periodo massimo di 15 giorni dal secondo tentativo di recapito, a meno che il mittente non abbia precisato un altro termine. Allo scadere del termine, gli atti giudiziari vengono rispediti ufficialmente al mittente, assieme alle ragioni del rinvio, e sono trasmessi al rappresentante del mittente che li firma per suo conto (termini e condizione dei servizi postali estoni "AS Eesti Post" per la consegna degli atti giudiziari).

### **9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?**

Conformemente alla sezione 306, sottosezione 2, del codice di procedura civile, quando un atto giudiziario è notificato o comunicato, la consegna deve rispettare i requisiti formali prescritti dalla legge ed essere documentata nel formato previsto a tal fine. A norma della sezione 307, sottosezione 4, del codice di procedura civile, la spedizione di un atto giudiziario da notificare o comunicare deve essere inserita nel fascicolo della causa. In conformità alla sezione 3111 del codice di procedura civile, il sistema informatico selezionato registra automaticamente la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari (cfr. la descrizione della procedura di notificazione o comunicazione mediante il sistema informatico presentata al precedente punto 6). A norma della sezione 313 del codice di procedura civile, la notificazione o la comunicazione degli atti mediante lettera raccomandata è certificata dall'avviso di consegna. Un atto inviato per posta ordinaria o via fax è ritenuto notificato o comunicato se il destinatario invia all'autorità giudiziaria una conferma della ricezione dell'atto per posta, fax o via elettronica, a sua discrezione. La conferma deve contenere la data della ricezione del documento, nonché la firma del destinatario dell'atto o del suo rappresentante. Come previsto alla sezione 315, sottosezione 5, del codice di procedura civile, viene preparato un avviso di consegna riguardante a notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario per tramite di un ufficiale giudiziario, un messo del tribunale oppure un'altra persona o istituzione, da rispedire immediatamente all'autorità giudiziaria in seguito alla notificazione o comunicazione dell'atto.

Dopo la notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario secondo quanto previsto dalla sezione 3141 del codice di procedura civile, se tale notificazione o comunicazione è stata effettuata inviando l'atto, viene inserita nel fascicolo una nota che precisi il luogo e la data di spedizione dell'atto oppure le informazioni su come l'atto è stato reso disponibile, a meno che l'invio non sia registrato automaticamente nel sistema informatico creato a tal fine.

### **10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?**

A norma della sezione 307, sottosezione 3, del codice di procedura civile, se un atto è recapitato alla parte di un procedimento cui doveva essere notificato o comunicato oppure cui avrebbe dovuto essere notificato o comunicato conformemente alla legge, ma non è stato possibile certificare la notificazione o la comunicazione, oppure se la procedura per la notificazione o la comunicazione prevista dalla legge è stata violata, l'atto è considerato notificato o comunicato alla parte del procedimento soltanto a partire dal momento della consegna effettiva al destinatario.

Dopo la notificazione o comunicazione per posta raccomandata come previsto dalla sezione 313 del codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria può ritenere sufficiente, ai fini della notificazione o della comunicazione, un avviso di consegna anche se non conforme ai requisiti formali di cui alle sottosezioni 3 e 4 della stessa sezione, laddove la documentazione della notificazione o comunicazione nell'avviso di consegna sia affidabile. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria non possa ritenere notificato o comunicato un atto giudiziario, perché il servizio postale non ha provveduto a notificarlo o comunicarlo correttamente, detta autorità può chiedere al servizio di provvedere nuovamente alla notificazione o alla comunicazione dell'atto senza spesa supplementari a suo carico. Tra gli esempi di notificazione o comunicazione degli atti non corretta rientrano i casi in cui non vengono utilizzate tutte le alternative previste dalla legge pertinente nel notificare o comunicare l'atto giudiziario per posta raccomandata, i casi in cui l'atto è consegnato a una persona che non avrebbe dovuto riceverlo a norma delle disposizioni della sezione in questione, i casi di mancato rispetto dei requisiti di cui alla sezione 326 del codice di procedura civile, relativi alla notificazione e alla comunicazione di un atto giudiziario lasciandolo nella cassetta delle lettere oppure di cui alla sezione 327 del codice di procedura civile relativi alla notificazione e alla comunicazione di un atto giudiziario tramite deposito, oppure i casi di notificazione o di comunicazione avvenuta, ma da ritenere invalida, perché non correttamente documentata.

### **11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?**

In base al regolamento (CE) n. 1393/2007, in genere la notificazione e la comunicazione degli atti è gratuita, ad eccezione dei casi in cui è effettuata tramite un ufficiale giudiziario.

In questo caso, la quota da corrispondere all'ufficiale giudiziario per la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari è, conformemente alla sezione 48, sottosezione 2, del *Bailiffs Act* (legge sugli ufficiali giudiziari), di 30 euro se gli atti sono stati notificati o comunicati al destinatario o al suo legale rappresentante: 1) utilizzando il recapito postale, telefonico o elettronico indicato nel registro della popolazione oppure scrivendo all'indirizzo e-mail oppure 2) utilizzando un indirizzo iscritto nel registro delle imprese individuali e delle persone giuridiche conservato in Estonia oppure il recapito telefonico ed elettronico registrato nel sistema informatico del suddetto registro. A norma della sottosezione 3, se non è stato possibile notificare o comunicare un atto giudiziario benché l'ufficiale giudiziario abbia fatto tutto il necessario e quanto ragionevolmente possibile per la notificazione o comunicazione dell'atto conformemente alla procedura prevista dalla legge, l'ufficiale giudiziario può chiedere il pagamento di una quota di 30 euro avvalendosi di una decisione sulle tariffe dell'ufficiale giudiziario e sullo strumento della notificazione e della comunicazione, riguardo alle misure prese dall'ufficiale giudiziario per notificare o comunicare l'atto. In casi diversi da quelli specificati nelle sottosezioni 2 e 3, la quota da corrispondere a un ufficiale giudiziario per la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari è di 60 euro.

L'importo dei costi postali dipende dai prezzi del fornitore del servizio postale, poiché non esiste alcuna regolamentazione legislativa delle tariffe. Il costo, che dipende dal peso della lettera, dalla destinazione, ecc., era nel 2014 di 5,70 euro in media per atto e di 6,20 euro con l'intervento di un messo del tribunale.

**Per ulteriori informazioni consultare:** [The Code of Civil Procedure \(Il codice di procedura civile\)](#)

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.